

Modello di organizzazione, gestione e controllo
(D. Lgs. n. 231/2001)

Parte Speciale 4

Reati societari (articolo 25 ter)

Delitti contro l'industria e commercio (articolo 25 bis.1)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in
strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25 bis)

Reati tributari (articolo 25 quinquiesdecies)

Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati societari, delitti contro l'industria e commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e reati tributari

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Villaservice S.p.a. (di seguito la "Società") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- il Presidente (*soggetto apicale*);
- il Consiglio di amministrazione (*soggetto apicale*);
- il Direttore tecnico e i dipendenti della Società (*cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione*).

Limitatamente allo svolgimento delle attività a rischio a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i consulenti, gli altri collaboratori esterni e, in generale, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività a rischio per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di RTI, joint-venture etc.) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività a rischio per conto o nell'interesse della Società;
- più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività a rischio a nome o per conto della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività a rischio poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei **reati di cui all'articolo 25-ter, i delitti previsti dall'articolo 25 bis.1, quelli di cui all'art. 25-bis, nonché i reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.**

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le **fattispecie di reato** riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le **attività a rischio** ossia quelle attività che la Società pone in essere, in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della "*matrice delle attività a rischio*", nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Parti Speciali del Modello;
- identificare i **protocolli di comportamento** (riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo, nonché obblighi e divieti che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello);
- **fornire all'Organismo di Vigilanza e al RPCT gli strumenti operativi** per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

I reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25 ter, del D.Lgs. n. 231/2001, inserito dall'articolo 3 c. 2 del D.Lgs. n. 61/2002, successivamente modificato dagli artt. 31 c. 2 e 39 c. 5 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 1 c. 77 della L. 190/2012, modificato infine dall'art. 12, comma 1, lettere a) b), c), d) ed e) della L. 27 maggio 2015, n. 69 così recita:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; ()*

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; ()*

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; ()*

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ()*

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; ()*

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; ()*

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; ()*

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; ()*

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; ()*

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; ()*

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; ()*

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; ()*

r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; ()*

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ()*

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. ()*

() La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate."*

L'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, taglia il campo alle sanzioni interdittive e alle misure cautelari ad esse associate.

In conformità a quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello, con riferimento ai seguenti reati:

- False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio.

Si segnala inoltre che i seguenti reati:

- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.),

sebbene siano richiamati dall'art. 25 ter del Decreto, sono stati abrogati rispettivamente dall'art. 34 c. 2 della L. n. 262/2005 e dall'art. 37 c. 34 del D.Lgs. n. 39/2010.

Per quanto attiene alla condotta prevista dall'art. 2623 c.c., essa è ora riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 173 bis T.U.F., ma comunque non si applica alla Villaservice S.p.a.

Gli altri reati richiamati dall'art. 25 ter del Decreto, sono, invece, stati ritenuti rilevanti e sono i seguenti che per comodità espositiva sono raggruppabili in tre tipologie:

Le falsità

- art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- (art. 2637 c.c. Aggiotaggio)
- (art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Per tipologia di reati così individuate, è qui di seguito riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

Le Falsità

Art. 2621 False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato sopradescritto è stato modificato dall'art. 9 c. 1 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Tale intervento ha mirato ad aumentare la tensione punitiva con riferimento agli illeciti societari.

Il reato si perfeziona allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari.

Le falsità o le omissioni possono anche riguardare beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale, ai fini della configurabilità ex D.Lgs. 231/2001 della responsabilità in capo all'ente, si precisa che, affinché siano realizzabili le singole fattispecie, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Questo reato è normalmente procedibile d'ufficio.

Tuttavia, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, se la società non supera i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del R.D. decreto 16 marzo 1942, n. 267 (attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; nello stesso periodo, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).

Costituiscono circostanza attenuante il fatto che la condotta si riferisca a società che non superi i predetti limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del R.D. decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i fatti di lieve entità, che vengono valutati tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

L'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori è inoltre il parametro prevalente di valutazione della "particolare tenuità del fatto", ai fini della non punibilità di cui all'articolo 131-bis c.p.

Si noti infine che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per "altre comunicazioni sociali" devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato.

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori¹.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di

¹ Con riferimento alle riduzioni di capitale sociale, si pensi al caso in cui lo stesso sia stato ridotto pur senza essere esuberante, ovvero al caso in cui non sia stato rispettato il limite relativo all'ammontare minimo del capitale sociale previsto dalla legge. Per quanto riguarda le ipotesi di fusioni e scissioni, la legge si preoccupa di tutelare i creditori nelle fasi iniziali del procedimento, che prevedono – tra le altre cose – il consenso dei creditori o la soddisfazione degli stessi, o il mancato rispetto dei termini di due mesi dalla pubblicazione delle relative delibere.

beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti i valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Art. 2633 Illecita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Anche qui il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Altri illeciti

Art. 2625 Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

E' reato² proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;

² Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo. La norma è stata modificata dall'art. 39 c. 2 lett. a) della L. 262/2005 e, successivamente, dall'art. 37 c. 35 del D.lgs. 39/2010.

- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato di corruzione tra privati mira a tutelare l'interesse della società al rispetto, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero di soggetti che nell'ambito dell'organizzazione della società o di altro ente privato svolgono altre funzioni direttive, e di tutti coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, nonché sindaci e liquidatori, degli obblighi inerenti al loro ufficio e dell'obbligo di fedeltà.

Il reato si consuma allorché taluno dei soggetti di cui sopra, avendo ricevuto o accettato una promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri, pongano in essere comportamenti in violazione dei doveri inerenti al loro ufficio ovvero in violazione dell'obbligo di fedeltà che li lega alla società.

Del reato risponde anche chi dà o promette il denaro o altra utilità.

La responsabilità amministrativa prevista dal Decreto si riferisce solo a quest'ultima ipotesi, prevista dal comma 3.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

I delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25 bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 15 c. 7 lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99 aggiunto dall'art. 15 c. 7 lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99 e rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

In conformità a quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello, gli unici reati tra quelli richiamati dall'art. 25 bis.1 del Decreto, che sono stati ritenuti rilevanti sono i seguenti:

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Per gli altri reati si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti affatto profili di rischio, o non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, nella Parte Generale, nonché ai principi e ai protocolli comunque richiamati dalla presente Parte Speciale e dalle altre Parti speciali che vincolano i Destinatari del Modello.

Di seguito si riporta il contenuto letterale degli articoli sopra richiamati.

Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Gli articoli 515 e 517 prevedono ipotesi delittuose poste a tutela della correttezza e della buona fede negli scambi commerciali, con finalità di tutela, da un lato, dell'economia pubblica e dall'altro degli interessi patrimoniali di natura privatistica.

Le condotte consistono nel porre in vendita una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, ovvero prodotti industriali con nomi, marchi, e altri segni distintivi (ditta, insegna, denominazioni d'origine e indicazioni geografiche) non contraffatti, ma somiglianti ad altri e applicati a prodotti simili, con idoneità in concreto ad indurre in errore l'acquirente di media diligenza.

L'art. 517 ter mira invece a tutelare i diritti di proprietà industriale.

La condotta criminosa consiste nella fabbricazione, utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscerne l'esistenza, nonché l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa in circolazione dei predetti oggetti o altri beni, a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

I delitti di falso in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25 bis del D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01, aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99) e rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento" dispone testualmente:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

In conformità a quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello, gli unici reati tra quelli richiamati dall'art. 25 bis del Decreto, che sono stati ritenuti rilevanti sono i seguenti:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per gli altri reati si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti affatto profili di rischio, o non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, nella Parte Generale, nonché ai principi e ai protocolli comunque richiamati dalla presente Parte Speciale e dalle altre Parti speciali che vincolano i Destinatari del Modello.

Di seguito si riporta il contenuto letterale degli articoli sopra richiamati.

Art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

La norma in questione mira a tutelare l'interesse alla fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità della moneta di scambio.

Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le fattispecie sopra richiamate sono poste a tutela della fede pubblica, ovvero mirano a garantire la fiducia del pubblico in determinati simboli (marchi, altri segni distintivi, brevetti, modelli ornamentali e modelli industriali, sulla cui genuinità esso deve poter fare affidamento.

I reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001 rubricato "Reati tributari", inserito dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dall'art. 5 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, dispone testualmente:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione

fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1 bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Di seguito si riporta il contenuto letterale degli articoli sopra richiamati.

Art. 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Omessa dichiarazione

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10 quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per quanto attiene ai reati tributari introdotti all'art. 25 quinquiesdecies dall'art. 5 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 14 luglio 2020, n. 75, ovvero i reati di "Dichiarazione infedele" di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di "Omessa dichiarazione" di cui all'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e quello di "Indebita compensazione" di cui all'art. 10 quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per espressa previsione del legislatore, essi rilevano ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Le macroattività a rischio ex artt. 25-ter, 25 bis. 1, 25 bis e 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati ricondotti nella tipologia in esame, e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "a rischio" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- 1) Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;
- 2) Adempimenti amministrativo-contabili;
- 3) Adempimenti fiscali;
- 4) Adempimenti e flussi informativi nei confronti dei soci;
- 5) Gestione dei rapporti con Autorità e Organismi di vigilanza o controllo;
- 6) Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
- 7) Atti di disposizione del patrimonio aziendale;
- 8) Convocazione, preparazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
- 9) Svolgimento delle attività dell'Organo amministrativo e documentazione delle stesse;
- 10) Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno;
- 11) Rapporti con i fornitori e dipendenti, collaboratori, consulenti e partner;

- 12) Rapporti con i creditori;
- 13) Obblighi dell'Organo amministrativo nei confronti dei soci e della società;
- 14) Obblighi dei sindaci nei confronti della società;
- 15) Obblighi del Direttore tecnico nei confronti della società;
- 16) Etichettatura/indicazione caratteristiche chimico-fisiche e commercializzazione del compost;
- 17) Utilizzo di materiali, tecniche e metodologie coperti da titoli di proprietà industriale;
- 18) Incassi in contanti.

Attività strumentali o altrimenti collegate:

- 1) Tenuta della contabilità generale, registrazioni e relativa documentazione
- 2) Tenuta dei libri sociali
- 3) Tenuta di dati e documenti sui quali gli organi sociali e altre Autorità o Organismi possono esercitare il controllo o sui quali possono richiedere informazioni
- 4) Tenuta della contabilità analitica
- 5) Custodia e conservazione della documentazione amministrativo-contabile e fiscale
- 6) Gestione della tesoreria e della cassa economale

Le attività a rischio come sopra identificate, sono riportate nella “*matrice delle attività a rischio*”, ed è fatta salva l’integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell’OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l’OdV medesimo.

I reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio e le falsità in strumenti o segni di riconoscimento – Protocolli comportamentali

Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti di seguito elencati, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi richiamati nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello, nonché le misure di prevenzione di fenomeni corruttivi in senso ampio (maladministration) contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dalla Società, devono rispettare i protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività a rischio. I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività a rischio sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio identificate.

La Società adotta criteri di selezione e di nomina dei componenti del Collegio Sindacale al fine di garantirne l’indipendenza e la professionalità.

In particolare, costituisce un preciso obbligo per la Società ricorrere alla formulazione di quesiti o alla richiesta di pareri alla Pubblica Amministrazione interessata o all’Autorità pubblica alla quale sia demandata attività di vigilanza e controllo, o comunque competente per materia, o ad un professionista esterno prima del compimento di un atto o dello svolgimento di un’attività, ogniqualvolta vi siano dubbi sull’interpretazione o applicazione di una norma giuridica ovvero sulla qualificazione giuridica di un fatto o di un atto.

OBBLIGHI

Tutte le attività a rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi contabili sulla base degli standard adottati dalla Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali

enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli posti a presidio dei rischi-reato identificati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei suddetti principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati, nonché nelle attività ad esse strumentali o collegate, delle registrazioni, chiusure contabili e della gestione, custodia e archiviazione della relativa documentazione e nella tenuta della contabilità generale, industriale, anche al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni e dei fatti di gestione, nonché di fornire ai soci, ai creditori, all'Amministrazione finanziaria e agli altri destinatari delle comunicazioni sociali una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- in particolare, decidere i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa, e garantire ai soci la complessiva veridicità e correttezza del progetto di bilancio da approvare e la sua rispondenza ai requisiti di legge;
- provvedere affinché l'apertura di conti correnti sia disposta dall'Organo amministrativo con atto motivato;
- effettuare tutti i pagamenti e le transazioni finanziarie solo tramite intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione, anche di trasparenza e di stabilità, conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione; nelle disposizioni di pagamento deve essere indicato con chiarezza il destinatario, oltre alle coordinate bancarie;
- registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie e creditorie;
- verificare la genuinità di banconote e monete incassate, direttamente o tramite apposite pattuizioni con soggetti esterni;
- verificare che l'emissione di fatture attive e la ricezione di fatture passive sia sempre corrispondente ad un'operazione giustificata e documentata;
- garantire che le fatture attive e passive siano registrate senza ritardo;
- garantire che vengano effettuate con adeguata periodicità le riconciliazioni con i movimenti finanziari, bancari e per cassa (nei limiti in cui questi ultimi sono ammessi);
- garantire che la liquidazione e il pagamento delle imposte avvenga nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili adottati e delle procedure aziendali interne;
- garantire che le dichiarazioni d'imposta non contengano elementi di falsità o comunque tali da indurre in errore l'Amministrazione finanziaria e che i relativi adempimenti siano conformi alle norme di legge, ai principi contabili adottati e alle procedure aziendali interne;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nella predisposizione di tutte le comunicazioni e nell'adempimento di altri oneri informativi previsti dalla legge, nei confronti di tutti gli Organismi e Autorità al fine di garantire che gli stessi ricevano dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, ivi compresa l'amministrazione finanziaria, e dei terzi in genere; in particolare, osservare rigorosamente le norme predette in caso di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, distribuzione di utili, costituzione di riserve, o di altre operazioni straordinarie;
- osservare rigorosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità del patrimonio aziendale nel compimento di atti di alienazione o di disposizione del patrimonio medesimo al fine di assicurare che non vengano sottratti beni o garanzie ai creditori per le obbligazioni contratte o aventi ad oggetto imposte, interessi o sanzioni amministrative o rendere in tutto o in parte inefficace la relativa procedura di riscossione coattiva;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e dallo statuto, nonché il procedimento di libera e corretta formazione della volontà dell'assemblea dei soci;

I sindaci, i soggetti apicali e i responsabili di funzione della Società devono adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalle peculiarità e del livello di complessità delle funzioni svolte e devono sottoscrivere un impegno a rispettare l'obbligo di fedeltà e a comunicare formalmente all'Organo amministrativo ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, la portata, astenendosi conseguentemente.

Parimenti, l'Organo amministrativo è tenuto ad adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalle peculiarità e del livello di complessità della funzione svolta, e a dare, senza indugio, notizia all'Assemblea dei soci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi conseguentemente.

Nei contratti di fornitura e nei rapporti con i partner deve essere indicato espressamente l'obbligo del fornitore/partner di verificare l'esistenza di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni relativi ai materiali/servizi approvvigionati e, in caso positivo, verificare l'autenticità degli stessi, nonché l'obbligo del fornitore/partner di verificare l'esistenza di titoli di proprietà industriale applicabili ai materiali/servizi utilizzati o forniti e, in caso positivo, adempiere agli obblighi relativi all'uso dei marchi e/o brevetti di terzi o degli altri titoli di proprietà industriale, con indicazione espressa dell'impegno a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza delle predette verifiche e relative dichiarazioni, ovvero dell'inadempimento agli obblighi di cui sopra.

Nei processi produttivi, l'impiego di particolari materiali, metodi o tecniche deve essere preceduto da una verifica in ordine alla presenza di brevetti, registrazioni o altri titoli di proprietà industriale, di disegni industriali o modelli in titolarità di terzi.

DIVIETI

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

E' altresì fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai

principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- emettere, accettare, registrare o comunque utilizzare a fini contabili o fiscali fatture che non siano corrispondenti ad una transazione realmente avvenuta, giustificata e adeguatamente documentata;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di eventuali società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Sindaco e delle Autorità o altri Organismi di Vigilanza;
- omettere di dare notizia all'Organo amministrativo dell'esistenza di ogni interesse proprio in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- omettere di effettuare le comunicazioni e gli altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge nei confronti dei soci, dell'Organo amministrativo, di qualsiasi soggetto pubblico, delle Autorità e altri Organismi di Vigilanza, e in generale nei confronti di terzi, ovvero esporre nelle stesse fatti non rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie della Società;
- porre in essere comportamenti ostativi all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dei soggetti di cui sopra, anche in sede di ispezione o di richiesta di dati, informazioni o notizie;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio;
- alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a sottrarre beni ai creditori o rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero a sottrarsi al pagamento di imposte, interessi o sanzioni amministrative;
- dare o promettere denaro o altra utilità al fine di far porre in essere ad altro soggetto, ivi compresi i fornitori, destinatario o meno della dazione o promessa, comportamenti in violazione dei doveri inerenti al suo ufficio ovvero comportamenti in violazione dell'obbligo di fedeltà che lo lega alla Società, o ad altra società cagionandole un danno;
- spendere o mettere in circolazione monete o banconote contraffatte ricevute in buona fede una volta che se ne abbia accertato la falsità;
- utilizzare segreti aziendali altrui;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;

- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività a rischio identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Tutte le risorse, per lo svolgimento dei loro incarichi, sono munite di "procura funzionale" o "delega" formalizzate, scritte ed espressamente accettate, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, che definiscono le responsabilità e i poteri attribuiti. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

Riguardo alle attività a rischio, l'Organo amministrativo ha l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società, mediante organigramma o comunicazioni organizzative adeguatamente divulgate al suo interno, definisce:

- delimitazione dei ruoli, descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Procedure e regolamentazione flussi informativi in favore di OdV e RPCT

Al fine di avere gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione protocolli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, la Società definisce, implementa e diffonde specifiche policies aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché regolamenti interni o procedure dettagliate e specifiche (eventualmente integrando quelle che verranno implementate nell'ambito del sistema di gestione della qualità dell'organizzazione, di gestione ambientale e della sicurezza dei lavoratori, basato sulle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007) che andranno a guidare e regolamentare lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle

ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, definendo in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti del RPCT e dell'OdV, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello.

In particolare, le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV e del RPCT.

E' comunque fatto salvo per tutti i Destinatari l'obbligo di comunicare all'OdV e al RPCT qualsiasi anomalia, difformità, irregolarità, deroga o altro fatto "significativo" attinente allo svolgimento di attività a rischio, anche se lo stesso non dovesse integrare propriamente una violazione del Modello.

La presente Parte Speciale è stata approvata e adottata dal Consiglio di Amministrazione della Villaservice S.p.a. con delibera del 29 marzo 2021